# COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLÒ

Provincia di Arezzo

Piazza Piave n. 39 - 52018 - Castel San Niccolò - Tel. 0575/5710 - Fax 0575/571026 - Cod. Fisc. e P.I. 00133400515
e-mail comune.castelsanniccolo@postacert.toscana.it
www.comune.castel-san-niccolo.ar.it


## GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 29-12-2025 REG. VERBALI N. 158

COPIA

---

L'anno duemilaventicinque, alle ore 23:26 del giorno ventinove del mese di dicembre, nella sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di DOTT. ING. ANTONIO FANI Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

| | | |
|---|---|---|
| FANI ANTONIO | Sindaco | Presente |
| SERENI FRANCESCO | Assessore | Presente |
| LACHI ANGELA | Assessore e Vice | Presente |

COMPONENTI PRESENTI - N. 3 ASSENTI - N. 0

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NICCOLO' MAGLI.

### IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2026

---

VISTA la proposta n. 149 del 15-12-2025,
sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da Cerofolini Gabriele per espressione del parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in data 23-12-2025
e dal responsabile del servizio finanziario FANI ANTONIO per espressione del parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in data 23-12-2025;

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

| | |
|---|---|
| Favorevoli: | 3 |
| Contrari: | 0 |
| Astenuti: | 0; |

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per *"i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per notte di soggiorno*"; con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

CONSIDERATO che il Comune di Castel San Niccolò è inserito nell'*Elenco regionale delle località turistiche*, così come aggiornato con Decreto n. 23694 del 30.11.2022 della Regione Toscana ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO che:
- che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29 dicembre 2025, tra l'altro, è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento contenente l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta, la misura e i casi di esenzione, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di versamento dell'imposta, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;

RITENUTO quindi opportuno procedere a stabilire la misura di suddetta imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Castel San Niccolò, con decorrenza a partire dal 1 aprile 2026;

RITENUTO, altresì, opportuno determinare la tariffa di € 2,00 per persona a pernottamento per tutte le tipologie delle strutture ricettive nei limiti di:
- un massimo di quattro notti per il periodo sperimentale (fino al 31 marzo 2027),
- un massimo di sette notti dal 1 aprile 2027;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che in merito al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse né in capo ai soggetti proponenti e predisponenti la proposta, né in capo ai componenti dell'Organo Deliberante;

ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, pareri espressi digitalmente;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 97 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare i commi:

- *2:* Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- *4:* Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il Sindaco e il Presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario, inoltre, come stabilito alla *lett. a)*, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

DATO ATTO che il materiale presente nella cartella di Giunta e previsto nell'ordine del giorno è stato messo a disposizione dei componenti l'organo collegiale prima della seduta;

RITENUTO che il sistema individuato, pur in fase di miglioramento e adeguamento, consenta di identificare con certezza i partecipanti, assicura la regolarità degli adempimenti relativi alle sedute e garantisce lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

TUTTO ciò premesso;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

1. che quanto finora espresso è da considerare parte integrante e formale del presente atto;

2. di determinare con decorrenza dal 01 aprile 2026 la tariffa di € 2,00 per persona a pernottamento per tutte le tipologie delle strutture ricettive nei limiti di:
   - un massimo di quattro notti per il periodo sperimentale (fino al 31 marzo 2027),
   - un massimo di sette notti a partire dal 1 aprile 2027;
3. di dare atto che la tariffa, come sopra individuata, contribuirà ad assicurare l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2026;
4. di precisare che il gettito atteso da tale tariffa andrà a finanziare il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2026;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune.

Infine la Giunta Comunale, al fine di provvedere agli adempimenti susseguenti all'approvazione ed alla pubblicazione del Regolamento istitutivo dell'imposta di soggiorno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2025 citata in premessa, con separata ed identica votazione unanime favorevole come sopra riportata, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex* art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- |
| (F.to DOTT. ING. ANTONIO FANI) | (F.to DOTT. NICCOLO' MAGLI) |

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 1354

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.castel-san-niccolo.ar.it/ “Albo Pretorio”, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel San Niccolò, 30-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT. NICCOLO' MAGLI)

---

È Copia conforme all’originale per uso amministrativo